

Allegato A alla Determinazione n. 150 del 20/09/2013

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

TRA

ASP Firenze Montedomini, con sede in Firenze Via Malcontenti n.6, p.Iva 03297220489
cod. fisc. 80001110487, in persona del Direttore dott.^{ssa} Meoni Marta nata Monticano (SI)
il 03/06/1955 (Azienda committente)

E

Dott. Barbiero Paolo nato a Brindisi (BR) il 22/05/1969, C.F. BRBPLA69E22B180I
(Collaboratore)

1. L'Azienda committente, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico al dott. Paolo Barbiero di attività di aggiornamento impostazione banca dati e modifiche all'applicativo in uso c/o l'Ufficio [Marginalità ed Inclusione Sociale](#) in via Faenza 48.

Detta collaborazione comprenderebbe:

➤ Presso Ufficio Marginalità ed Inclusione Sociale :

- Aggiornamento dell'impostazione banca dati delle strutture interessate dal monitoraggio su database applicativo in uso;
 - Nuove modifiche operative da apportare all'applicativo in uso per ottenere ulteriori report di controllo di verifica e incrocio dei dati attualmente non presenti nell'applicativo;
 - Nuove procedure di acquisizione dati dal database in uso c/o il Plesso Albergo Popolare "Fioretta Mazzei" per implementazione nel sistema di monitoraggio generale;
 - Soluzione di alcuni problemi bloccanti riscontrati nella pratica quotidiana.
2. Il Dott. Barbiero Paolo accetta di prestare la propria attività come sopra descritta e si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi dell'Azienda committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
 3. La prestazione, da espletarsi nel periodo settembre/ottobre correnti e da concordare con il Responsabile del Servizio interessato, avrà un'entità complessiva non superiore a n. 5 giornate.

4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 580,00 (cinquecentottanta/00/00) netti su presentazione di notula. Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto.
5. In caso di eventi quali la malattia o l'infortunio, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati fra le parti, comunque nel limite massimo di 5 giorno lavoro.
6. L'Ente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
7. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e prestatore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze il

L'Azienda Committente
ASP Firenze Montedomini
(Dott.ssa Marta Meoni)

Il Collaboratore
Dott. Barbiero Paolo